

Delibera 105/2017

Procedimento avviato con delibera n. 83/2017 – Proroga dei termini di conclusione.

L’Autorità, nella sua riunione del 3 agosto 2017

VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell’ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità) e, in particolare:

- il comma 2, lettera a), che stabilisce che l’Autorità *provvede “a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali ed alle reti autostradali (...) nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti”;*
- il comma 2, lettera e), ai sensi del quale l’Autorità *provvede “a definire in relazione (...) alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto”;*
- il comma 2, lettera g), che, con riferimento al settore autostradale, attribuisce all’Autorità, tra gli altri, i compiti di *“stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price cap”, nonché di “definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione”;*
- il comma 3, lettera b), secondo cui l’Autorità *“determina i criteri per la redazione della contabilità delle imprese regolate”;*

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2014/23/UE, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernente *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto”* (di seguito: Codice dei contratti pubblici), ed in particolare la Parte III, sui contratti di concessione, e la Parte IV, sul Partenariato pubblico privato;

VISTE specificamente, tra le altre, le seguenti previsioni del Codice dei contratti pubblici:

- l’articolo 178 (*Norme in materia di concessioni autostradali e particolare regime transitorio*), commi 1 e 3, come modificati rispettivamente dall’articolo 105, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 aprile

2017, n. 56, recante “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*”, entrato in vigore il 20 maggio 2017;

- l’articolo 178, comma 8, secondo cui “[l]’*amministrazione può richiedere sullo schema delle convenzioni da sottoscrivere un parere preventivo all’Autorità di regolazione dei trasporti*”;
- l’articolo 213, comma 2, che stabilisce che l’Autorità nazionale anticorruzione (di seguito: ANAC), “*attraverso linee guida, bandi tipo, capitolati tipo, contratti tipo e altri strumenti di regolazione flessibile, comunque denominati, garantisce la promozione dell’efficienza, della qualità delle attività delle stazioni appaltanti*”;
- l’articolo 216 (*Disposizioni transitorie e di coordinamento*), comma 27-*sexies*, aggiunto dall’ articolo 128, comma 1, lett. g), del d.lgs. 56/2017;

VISTO il regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell’Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014 (di seguito: Regolamento sui procedimenti dell’Autorità), ed in particolare gli articoli 4 e 5;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 83/2017 del 31 maggio 2017, con la quale è stato avviato un procedimento volto a definire lo schema di concessione da porre a base di gara per l’affidamento della concessione delle tratte autostradali A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4/5 Ivrea-Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, Diramazione Torino – Pinerolo e A21, Torino-Alessandria-Piacenza, nonché un sistema tariffario di pedaggio per dette tratte autostradali, basato sul metodo del *price cap* e con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza quinquennale, fissando al 4 agosto 2017 il termine di conclusione del procedimento;

VISTA la delibera n.86/2017 del 23 giugno 2017, con cui l’Autorità, nell’ambito del procedimento avviato con l’indicata delibera n.83/2017, ha indetto una consultazione pubblica sugli elementi per la definizione dello schema di concessione relativo alle tratte autostradali A5 Torino-Ivrea-Quincinetto, A4/5 Ivrea-Santhià, Sistema Tangenziale di Torino, Diramazione Torino – Pinerolo e A21, Torino-Alessandria-Piacenza, nonché sul relativo sistema tariffario di pedaggio, individuando il termine perentorio del 24 luglio 2017 per la formulazione di osservazioni e proposte da parte dei soggetti interessati;

VISTI i contributi, pervenuti in esito alla indetta consultazione, da ATIVA S.p.a., Comune di Scarmagno, Unione Nazionale Consumatori, Monge S.r.l., Monge S.p.a., SIAS S.p.a., UNICMI, Autostrade per l’Italia S.p.a. ed AISCAT, contributi pubblicati sul sito *web* istituzionale dell’Autorità;

RITENUTO che le osservazioni e le proposte pervenute nell’ambito della consultazione pubblica necessitano di adeguato approfondimento e valutazione quanto ai loro contenuti, tenuto conto delle rilevanti finalità ad essa sottese;

VISTA

la nota prot. 0007033 del 28 luglio 2017, assunta agli atti dell'Autorità al prot. 5382/2017, con la quale la competente Direzione Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica che lo schema di concessione da porre a base di gara per il citato affidamento può essere acquisito entro il prossimo 30 settembre 2017, anche in considerazione del fatto che il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici deve esprimersi in merito all'emanazione del decreto ministeriale ex art. 23, comma 3, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

RITENUTO

pertanto opportuno prorogare al 30 settembre 2017 il termine previsto dalla citata delibera n. 83/2017 del 31 maggio 2017 per la conclusione del procedimento;

su proposta del Segretario generale

DELIBERA

1. di prorogare al 30 settembre 2017 il termine, di cui al punto 3 della delibera n. 83/2017 del 31 maggio 2017, per la conclusione del relativo procedimento.

Torino, 3 agosto 2017

Il Presidente
Andrea Camanzi

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all'originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente
Andrea Camanzi